

IMPOSTA_REGISTRO

PROCEDIMENTO CIVILE

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. CIGNA Mario - Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6866/2012 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO 23, presso lo studio dell'avvocato VILLA Piergiorgio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONINO RASPANTI giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

- intimata -

avverso la sentenza n. 35/32/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 16/03/2011, depositata il 24/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO. La Corte:

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Milano ha accolto l'appello dell'Agenzia - appello proposto contro la sentenza n. 103/02/2008 della CTP di Cremona, che aveva accolto il ricorso del contribuente G.A. - ed ha così confermato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro ed ipotecaria concernente l'atto di compravendita di data 26.5.2001 di terreno rustico sito in (OMISSIS), avviso adottato previa revoca dei benefici fiscali riconosciuti a mente della [L. n. 604 del 1954](#), per arrotondamento della piccola proprietà contadina e sull'evidenza che con contratto registrato il 4.2.2003 il G. aveva ceduto in affitto il terreno medesimo alla "Società agricola Galli, di G.V.F. ed A. - società semplice", perciò cessando di coltivarlo personalmente.

La pronuncia della CTR è motivata nel senso che della menzionata [L. n. 604 del 1954](#), art. 7, sancisce espressamente che decade dalle agevolazioni l'acquirente che prima del trascorrere di cinque anni dall'acquisto (tra l'altro) cede in locazione gli immobili acquistati, per quanto poi il [D.Lgs. n. 228 del 2001](#), art. 11, comma 3, abbia previsto che non incorre nella decadenza dai benefici l'acquirente che durante il periodo vincolato, conceda il godimento a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo che esercitano l'attività agricola: siccome si versava appunto nell'ipotesi di società agricola costituita tra cugini (parenti di quarto grado), non ricorrevano le condizioni di legge per la conservazione del beneficio.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

L'Agenzia non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui [all'art. 376 c.p.c.](#) - può essere definito ai sensi [dell'art. 375 c.p.c.](#)

Infatti, con il motivo di impugnazione (rubricato come: "Violazione e falsa applicazione del [D.Lgs. 18 maggio 2001](#), n. 228, artt. 9 ed 11, ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), n. 3") la ricorrente si duole in sostanza che il giudice di appello abbia ritenuto determinante la composizione (in termini di relazioni familiari) della compagine societaria ai fini di statuire sulla legittimità della revoca delle agevolazioni di legge.

Il motivo appare fondato e da accogliersi.

La Commissione d'appello ha fatto, invero, erronea commistione tra la previsione dell'art. 9 e quella del [D.Lgs. n. 228 del 2001](#), art. 11.

Nella prima delle anzidette norme è previsto che "ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche".

Del tutto erroneamente la CTR ha ritenuto di dover applicare alla predetta previsione lo stesso limite della sussistenza di specifici rapporti endofamiliari che è contemplato dalla diversa e del tutto autonoma disposizione dell'art. 11 già menzionato, quasi che tra le due discipline si possa stabilire un nesso di integrazione reciproca.

Al contrario, con l'art. 9 già menzionato il legislatore ha inteso escludere la decadenza dalle agevolazioni concesse (tra l'altro) dalla [L. n. 604 del 1954](#), art. 11, anche per l'ipotesi (del tutto diversa da quella contemplata nell'art. 11) che da parte del coltivatore diretto o IATP la coltivazione del fondo acquistato (dianzi effettuata personalmente) prosegua sotto la veste di socio, prescrivendo che anche in questa

specifica fattispecie "continuano ad essere riconosciuti ...i dirittiin favore delle persone in possesso delle predette qualifiche".

Deve perciò concludersi che il legislatore del 2001, per il dichiarato fine di incentivare le forme di coltivazione associata in agricoltura, ha ritenuto del tutto indifferente ai fini del godimento delle agevolazioni in parola (una volta che sussistano le due condizioni della qualifica soggettiva e della diretta coltivazione del fondo) che la coltivazione avvenga nella diretta detenzione da parte della persona fisica o nella detenzione mediata attraverso la qualità di socio di società di persone, qualunque sia la compagine che la compone.

Non essendo previsti limiti di sorta alla composizione della compagine sociale cessionaria del godimento del bene, ed essendo soltanto richiesto che il concedente continui ad assicurare la diretta conduzione del fondo anche nella nuova veste, non resta che ritenere erronea e degna di cassazione la pronuncia del giudice del merito che non si è attenuta alla corretta interpretazione della disciplina dianzi indicata, con la conseguenza che - non essendovi altri fatti da accertare - codesta Corte Suprema potrà poi decidere anche nel merito la controversia, annullando il provvedimento impositivo qui oggetto di impugnazione.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 15 novembre 2013.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto, che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento impositivo qui impugnato. Condanna l'Agenzia a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 2.500,00 oltre accessori di legge ed oltre Euro 100,00 per esborsi e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2016